



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, sez. II, 29.01.2025 n. 135: Requisiti speciali di partecipazione. Sulla qualificazione dei consorzi stabili mediante c.d. cumulo alla rinfusa e sulla necessità di procedere all'adeguamento della propria attestazione SOA ogniqualvolta scada quella dei consorziati utilizzata dal consorzio.

Il ricorrente, un consorzio stabile secondo classificato in una procedura aperta per l'affidamento di lavori, ha impugnato, con ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento della stazione appaltante con il quale è stato escluso dalla gara. A seguito della verifica sul casellario ANAC in merito al possesso dei requisiti speciali e, in particolare, della SOA OG10, il consorzio ricorrente non sarebbe stato, al momento della verifica stessa effettuata in corso di causa, in possesso della qualifica richiesta dal bando.

Secondo l'amministrazione resistente non avrebbe avuto alcun rilievo la circostanza che, successivamente, l'operatore economico avesse riacquisito il requisito, dovendo essere, il possesso dei requisiti stessi, continuativo per tutta la durata dell'appalto.

Secondo il consorzio il provvedimento di esclusione, invece, non poteva fondarsi sull'astratto mancato possesso continuativo dei requisiti, considerato l'orientamento del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. III, 06.03.2017 n. 1050) in forza del quale la regola della continuità nel possesso dei requisiti non può essere interpretata in modo irragionevole e



solamente formalistico; sarebbe irragionevole pretendere non già il possesso dei requisiti, ma la continuità del possesso per un periodo indefinito, durante il quale non c'è alcuna competizione, alcuna attività valutativa dell'amministrazione e, per giunta, alcun impegno vincolante nei suoi confronti.

Osserva il TAR Veneto che, nel caso di specie, in cui trovava applicazione il D. Lgs. n. 50/2016, la disciplina dei consorzi stabili ne prevedeva la qualificazione presso una società di attestazione SOA mediante il meccanismo del c.d. "cumulo alla rinfusa", ossia cumulando alla rinfusa, nella fase costitutiva, quanto oggetto di attestazione SOA delle singole consorziate (categorie e classifiche), ciascuna delle quali doveva a sua volta possedere l'attestazione di qualificazione SOA. Ne consegue che, nel predetto contesto normativo, era la qualificazione della singola impresa consorziata ad acquisire una posizione di centralità nell'ambito del sistema di qualificazione del consorzio stabile e ciò implicava che, qualora l'efficacia dell'attestazione di uno o più consorziati fosse scaduta nel periodo di validità di quella del consorzio (scadenza intermedia), come pure nei casi di variazione -nel medesimo periodo- di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazioni dei soggetti consorziati, il consorzio stesso aveva l'obbligo di richiedere alla SOA l'adeguamento della propria attestazione. Andava, comunque, tenuto presente che il consorzio avrebbe potuto conseguire tale adeguamento solo dopo che l'impresa consorziata colpita da scadenza avesse ottenuto la verifica positiva dei requisiti o il rinnovo della propria qualificazione, per cui doveva considerarsi sufficiente che, entro il termine per la presentazione delle offerte, il consorzio concorrente inoltrasse alla SOA, la domanda di adeguamento dell'attestazione invocata a fini partecipativi.

Secondo il TAR Veneto, le nuove previsioni normative del D.lgs. n. 36/2023 e dei successivi interventi legislativi che hanno interessato i consorzi stabili (D.lgs. n. 209/2024 e L. n. 34/2026) non hanno innovato sotto questo profilo l'ordinamento, per cui le statuizioni della sentenza in esame possono considerarsi tuttora valide, ovviamente con riguardo alla sola ipotesi in cui i summenzionati consorzi sono tuttora legittimati a utilizzare, in sede di gara, la qualificazione ottenuta con il meccanismo del cd. cumulo alla rinfusa (art. 67, c. 8, del nuovo Codice), ossia, con riferimento ai lavori, quando eseguono



l'appalto esclusivamente con la propria struttura, senza designare come esecutrice alcuna impresa consorziate (art. 67, c. 1, lett. b, Codice cit.).

Nello specifico, alla presentazione della sua offerta, il consorzio ricorrente era in possesso di un'attestazione che certificava la qualifica OG 10 classifica VI. Tuttavia, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e a seguito della verifica quinquennale dell'attestazione della consorziata di cui il medesimo consorzio aveva utilizzato i requisiti, tale classifica era stata temporaneamente ridimensionata (V) e poi definitivamente confermata, una volta conclusa la predetta verifica. All'esito di quest'ultima, dunque, il consorzio aveva riacquisito la qualifica nella stessa categoria e classifica originarie, categoria e classifica che erano state spese dal consorzio in sede di partecipazione alla gara.

Secondo il TAR Veneto, in siffatti casi, viene operato una sorta di "congelamento" del requisito apportato dalla consorziata, seguito dal suo reinserimento con effetti retroattivi, conclusane positivamente la verifica.

Il susseguirsi delle attestazioni con le diverse classifiche non ha, di fatto, compromesso, ovvero condizionato le decisioni dell'amministrazione nello svolgimento dell'attività procedimentale e non vi è stato un vulnus all'esigenza dell'amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati.

Inoltre, secondo il TAR Veneto, non vi è stata violazione di alcun onere dichiarativo da parte del consorzio, atteso che non vi è alcuna norma che impone di comunicare la temporanea diminuzione della classifica SOA e nessun onere dichiarativo può ritenersi sussistente quando la gara sia ormai conclusa e l'offerta non sia nemmeno più vincolante. L'eventuale omessa dichiarazione di una simile circostanza non costituirebbe, secondo la giurisprudenza, causa di esclusione, ma a tutto voler concedere, imporrebbe all'amministrazione una puntuale motivazione circa l'incidenza dell'omissione sull'integrità e sull'affidabilità dell'operatore economico (peraltro, entro gli stretti confini dell'illecito professionale grave).

[Consulta la sentenza](#)